

STATUTO

ENTE DEL TERZO SETTORE

«ARCOBALENO SANDRIGO UNIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE»

Il presente schema è redatto in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS»), un ente del terzo settore (ETS) denominato «ARCOBALENO SANDRIGO UNIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ETS», di seguito anche «Associazione» a seguito e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si integrerà in via automatica e dovrà farsi uso dell'indicazione Ente del terzo Settore o dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico (art. 12 e art. 13, del Codice).

L'Associazione ha sede legale in Sandrigo (VI), via Capitello 37/B, CAP 36066. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha una durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo art. 21.

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione è un ente del Terzo Settore senza scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, ai sensi dell'art. 8 CTS. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle attività di interesse generale o all'incremento del patrimonio.

Art. 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi (art. 5 CTS).

Nell'esercizio e gestione della propria attività, nonché della conduzione dell'associazione stessa, si ispira ai principi di democraticità e pari opportunità, alla lealtà sportiva ed all'osservanza di principi, norme e consuetudini del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Le attività di interesse generale sono legate alla lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi inclusa la gestione e la messa a disposizione degli impianti sportivi in favore delle associazioni sportive dilettantistiche associate e alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, feste, gite, convegni e mostre aperti alla comunità locale; le attività di interesse generale sono svolte principalmente a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione gestisce direttamente gli impianti sportivi, concessi in uso all'Amministrazione Comunale di Sandrigo con apposita convenzione sovrintendendo alla corretta gestione dei beni, all'equa

suddivisione degli spazi tra le associazioni affiliate e alla promozione dello sport dilettantistico nel territorio comunale. Potrà gestire direttamente o affidandone la gestione a terzi, con apposito accordo scritto, pubblici esercizi (bar, posti di ristoro, ristoranti self service ecc.). L'associazione sovrintende:

1. Alla corretta gestione dei beni ad essa concessi;
2. All'equa suddivisione dell'uso degli impianti sportivi in relazione alle effettive esigenze dei gruppi sportivi associati;
3. All'instaurazione della migliore solidarietà fra le associazioni sportive sandricensi per la tutela dell'interesse generale di ciascuna;
4. Alla diffusione e sensibilizzazione verso le varie socialità sportive;
5. A qualunque altra manifestazione mirata ad ottenere la migliore utilizzazione degli impianti, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di avviamento allo sport.

L'Associazione non aderisce attualmente ad alcuna rete associativa nazionale. Qualora in futuro deliberasse l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva o ad una rete associativa, il Consiglio Direttivo provvederà ai relativi adempimenti, ivi incluso il deposito del certificato di affiliazione presso il RUNTS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sia nelle discipline olimpiche sia nelle discipline paralimpiche.

Art. 5 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano individuate secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 CTS e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 6 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 7 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, altri enti associativi quali ad esempio ASD, le associazioni di promozione sociale, gli enti del Terzo Settore e gli altri enti privi di scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

Tutte le associazioni dovranno:

- Essere operanti e con sede nel territorio del comune di Sandrigo
- Avere la necessità di utilizzare impianti sportivi
- Non avere finalità di lucro
- Essere affiliate alle rispettive Federazioni sportive
- Avere la maggioranza degli iscritti residente nel territorio Comunale o nei comuni limitrofi

Possono altresì far parte dell'associazione "ARCOBALENO" quei gruppi sportivi a livello amatoriale formati da cittadini sandricensi che, non essendo iscritti a Federazioni Sportive e

necessitando di specifici impianti, ne facciano esplicita e motivata richiesta al Presidente dell'associazione "ARCOBALENO". Condizione determinante sarà che svolgano fattivamente la loro attività sportiva dilettantistica nel territorio comunale e senza finalità di lucro.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8 – Ammissione

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio delibera entro 60 giorni. In caso di diniego, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego.

L'associato acquisisce i diritti associativi dall'iscrizione nel libro soci e dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell'associazione;

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i rendiconti finanziari;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nelle assemblee e nei rapporti sociali in genere da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I tesserati non associati hanno diritto:

a) a partecipare alle attività dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convocazioni legate al possesso della tessera sociale.

Gli associati e i tesserati sono tenuti:

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;

c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della federazione sportiva e/o dell'ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per: recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; mancato rinnovo della quota entro i termini fissati dall'Assemblea; decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo per sopravvenuta incompatibilità con i requisiti di ammissione; esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, per gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti o dei doveri associativi; decesso. Il gruppo sociale che venga radiato non potrà chiedere una sua futura riammissione.

L'associato ha diritto di essere sentito prima dell'esclusione. La delibera di esclusione è comunicata all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni.

Il recesso e l'esclusione non danno diritto alla restituzione di quote o contributi versati.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (obbligatorio al superamento delle soglie di cui all'art. 30 CTS);

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. È possibile prevedere compensi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), CTS.

Sezione I – Assemblea degli associati

Art. 12 – Composizione e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è sovrana. Delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria: approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove obbligatorio); elegge e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sulla quota associativa; approva i regolamenti; decide sui ricorsi avverso le delibere di diniego di ammissione o di esclusione; delibera su ogni altro argomento di interesse generale non riservato ad altri organi.

L'Assemblea straordinaria: delibera le modifiche dello statuto; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

Art. 13 – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione è effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata mediante avviso scritto (anche via e-mail o PEC) contenente: data, ora, luogo e ordine del giorno.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica a condizione che siano garantiti il riconoscimento dei partecipanti, la partecipazione al dibattito e al voto.

Art. 14 – Validità delle assemblee e quorum

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa previsione.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per le delibere di scioglimento si applica l'art. 21, comma 3, CTS (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati).

È ammessa la delega scritta, nel limite di una delega per associato.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 15 – Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. La durata in carica è di 3 anni, con possibilità di rielezione.

In caso di cessazione di un componente prima della scadenza, il Consiglio può provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti un sostituto che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile. Qualora non esistesse una graduatoria di non eletti l'Assemblea provvederà ad eleggere i nuovi componenti dell'Organo Amministrativo, che scadranno insieme a coloro che sono in carica all'atto di nomina. Se vengono a mancare componenti dell'Organo Amministrativo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il rendiconto finanziario d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. In particolare:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario

Il Consiglio si riunisce minimo 3 volte all'anno con cadenza quadrimestrale quando richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sezione III – Presidente

Art. 17 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle delibere; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La carica del Presidente è incompatibile con quella di Presidente di Società, associazione o gruppo sportivo.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Sezione IV – Organo di controllo

Art. 18 – Organo di controllo

Quando ricorrono i presupposti obbligatori di cui all'art. 30 CTS, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre il controllo contabile ove non sia nominato un revisore legale distinto.

Può esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, le funzioni di revisione legale dei conti.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO E RISORSE

Art. 19 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle a esse strumentali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dalle quote sociali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

- da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- da sponsorizzazioni;
- ogni altro provento compatibile con il CTS.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 20 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ai sensi degli artt. 13 e 87 CTS e del D.M. 5 marzo 2020. Qualora i ricavi siano inferiori a € 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 14 CTS e dal relativo decreto ministeriale.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, CTS.

In caso di scioglimento, fusione, trasformazione o cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto eventuali debiti, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS.

È fatto divieto di devoluzione del patrimonio a favore dei soci.

Art. 22 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, a disposizione degli associati: libro degli associati; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze dell'Organo di controllo (ove costituito).

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'esame può avvenire presso la sede dell'ente o in formato digitale attraverso la fornitura di un accesso telematico protetto o l'invio di file digitali.

Art. 23 – Iscrizione al RUNTS

L'Associazione richiede l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione altri enti del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 15 settembre 2020.

Le comunicazioni al RUNTS sono effettuate a cura del legale rappresentante nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, le norme del Codice Civile in quanto compatibili, nonché le disposizioni regolamentari adottate dagli organi competenti.

Adottato a SANDREGO, il 10 / 06 / 2026

Il Presidente (firma)

Bushianello Emanuele

Il Segretario (firma)

Bortoluzzi Gessica

Giulio Di Lillo

Vincentina Ambrosio

Bortoluzzi Gessica

Luigi Muto
Donatelli



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VICENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 19/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6N , serie 3 , numero 682

data di stipula: 10/06/2026

ident.vo telematico: T6N26L000682000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02444610246

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02444610246				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: